

riguardo l'imputazione di banda armata, disporre la separazione degli atti riflettenti tale reato per unirsi ad altro procedimento, in atto in istruzione presso questa Sezione Istruttoria, per lo stesso reato ed a carico degli stessi prevenuti.-

Esaminando la responsabilità degli ~~averi~~ imputati in ordine agli omicidi e tentati omicidi loro ascritti in rubrica si rileva innanzi tutto nei confronti di Palazzolo Luigi, il quale non risulta in altri procedimenti implicato in azioni delittuose della banda Giuliano, che l'accusa contro di lui mossa dal Commissario Dr. Perino si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni, invero assai incerte, di Mannino Giuseppe e del ~~Perino~~ raccolte durante le indagini preliminari.-

Or ~~per~~ non volendosi dilungare sulle varie contraddizioni esistenti tra le dette testimonianze estragiudiziali - attraverso le quali, ad es., non si è avuta la sicurezza se il Mannino abbia udito o meno gli spari, poiché mentre lo nega in quella delle ore 14 del 18/7/1949, lo afferma in modo categorico nell'altra del giorno 20 stesso mese, sta di fatto che, anche a voler dar credito a quest'ultima, nella quale si contengono gli indizi di maggior consistenza a carico del Palazzolo e degli altri indicati, ~~essendo presente che~~ ^{fuvi Perino presente che} in questa il teste si limita ad affermare di aver verso le ore 18 del 2/7/1949, cioè circa tre ore prima di quanto avvenne il conflitto, visto passare per la contrada un gruppo di banditi, tra i quali aveva riconosciuto il Palazzolo, il Giambrone, il Giuliano, ed il Madonna Castrenze.-

Tale circostanza, che se vera potrebbe ^{tutto al più} costituire un grave indizio, non è però ^{altro} ~~una~~ una prova concreta e certa.-

Comunque, come si è visto, egli giudizialmente ha sempre recisamente negato di avere riconosciuto anche un solo degli armati da lui visti da lungi e quindi sia per la equivocità in se della cennata dichiarazione del 20 Luglio, sia perché ben può dubitarsi, per le molteplici ritrattazioni, della sua sincerità è soprattutto non avendo ^{essa} ^{essa} trovato riscontro in alcun'altra risultanza del processo, non può ~~essere considerata~~ ^{essere considerata} prova con-

226

tro il Palazzolo, che, ~~peraltro~~ nessun motivo personale aveva a commet-
tere l'eccidio ~~inosservato~~ di appartenenti alle forze dell'ordine, non
risultando che egli abbia fatto parte del criminoso sodalizio capeg-
giato da Giuliano Salvatore.-

Pertanto egli va prosciolto da tutti i reati ascrittigli per non
aver commesso i fatti.-

Del pari pure con ampia formula va prosciolto Giambrone Antonino
dagli omicidi, tentati omicidi, detenzione e porto abusivo di armi mi-
litari, contestatigli in epigrafe, poiché anche nei di lui riguardi,
l'unico elemento di accusa è costituito dalla dichiarazione estra-
giudiziale del Mannino Giuseppe, la quale, come si è visto sopra,
non può assurgere alla dignità di prova.-

Nei confronti di Madonia Castrenze, Zito Giuseppe, Vitale Vito,
Badalamenti Nunzio, Pisciotta Gaspare, e Madonia Vincenzo si osserva
che le modalità ^{fatte} ~~dell'attentato~~ del vile attentato in esame autorizzano a
sospettare che sia ^{stato} ~~eseguito~~ seguito dai malfattori della banda di Giulia-
no Salvatore, colui cioè che non tralasciava occasioni per ~~attaccare~~
le forze dell'ordine e ciò in base ad un suo malefico piano di lotta
contro l'autorità costituita, più volte messo in esecuzione e procla-
mato con lettere aperte ai giornali cittadini.-

Però l'accusa estragiudiziale dello Zito Giuseppe, che indica sé stes-
so ed i predetti banditi quali autori materiali dell'attentato, in pa-
rola, poi ritrattate giudizialmente, in difetto di qualsiasi altro ri-
spcontro obiettivo sulla sua attendibilità, ^{è vero} ~~rende~~ maggiormente consiste
ti i sospetti sopra cennati, ma non può da sola ritenersi prova suffi-
ciente a carico degli imputati ^{medesimi} che vanno quindi prosciolti dagli omi-
cidi, tentati omicidi, porto e detenzione abusiva di armi militari,
per insufficienza di prove.-

Si osserva ancora che pure con formula dubitativa va prosciolto
il Madonia Vincenzo anche dal delitto di partecipazione a banda arma-
ta poiché non risulta da altri processi che egli abbia svolto attivi-

tà in seno alla banda Giuliano, e l'accusa di esserne uno dei gregari ci viene esclusivamente dalla confessione estragiudiziale di Zito Giuseppe, che, come si è visto, non può da sola costituire idonea prova.-

P.Q.M.

La Corte

In parziale difformità delle richieste del P.M.

Dichiara di non doversi procedere contro Giuliano Salvatore per tutti i reati a lui ascritti in rubrica perché estinti per la sua morte e contro certi Biondo e Geraci, non meglio indicati, per essere rimasti ignoti.

e contro Palazzolo Luigi per tutti i reati a lui ascritti e contro Giambrone Antonino, limitatamente agli omicidi, tentati omicidi, detenzione e porto abusivo di armi militari, per non aver commesso il fatto.

Dichiara altresì di non doversi procedere contro Madonia Vincenzo per tutti i reati ascrittigli e contro Madonia Castrenze, Zito Giuseppe, Vita-

le Vito, Badalamenti Nunzio e Pisciotta Gaspare limitatamente ai delitti di omicidio aggravato, tentati omicidi, porto e detenzione abusiva di armi militari di cui in epigrafe per insufficienza di prova.

Ordina nei confronti di Madonia Castrenze, Giambrone Antonino, Zito Giuseppe, Vitale Vito, Badalamenti Nunzio, Pisciotta Gaspare la separazione degli atti riflettenti l'imputazione di appartenenza a banda armata per unirsi ad altro procedimento a carico degli stessi imputati per lo stesso reato in atto in istruzione presso questa Sezione Istruttoria, disponendosi in conseguenza che estratto della presente sentenza e della requisitoria del P.M. in una a copia del rapporto del 3/7/1949 (f. 26-30 e del rapporto verbale del 22/7/1949 (f. I50-I53) e dell'inter. estragiudiziale di Zito Giuseppe (f. I54-I55) e di tutti gli interrogatori giudiziali degli imputati predetti vengano alligati nel processo n° II00/50 R.G. di questa Sezione Istruttoria. =

Così decisa il 4/6/1952


22/8

Deposito in Cancelleria oggi

Palermo

26/8/52

IL CANCELLIERE



MODULARIO
G.G. a.c. 414

Mod. N. 33 - Carcere

REPUBBLICA ITALIANA

Palermo addì 1.9.1952 19

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DIREZIONE

DEL

Carcere Giud. Palermo

N. 5064 Cit. 3 Fasc. 8 Lett.

Risposta alla lettera

del 26.8.52 N. 695/50

OGGETTO

ricevuta di estratto di

sentenza relativo ai detenuti
ristretti in queste carceri Madonia
Castrenze, Giambrone Antonino, Zito
Giuseppe, Vitale Vito e Pisciotta
Gaspere.

*Mi prego di accusare
ricevuta di quanto è
indicato in margine.*


Assicurando l'adempimento
~~per i~~ detenuti indica
ti in oggetto.

IL DIRETTORE Sez.

(Vincenzo Restivo)

Alla Sez. Istruttoria presso
la Corte di Appello

Palermo



MODULARIO
G. G. a. c. 414

Mod. N. 33 (Carceri)

REPUBBLICA ITALIANA

Palermo *addi* 3.9.1952.19

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DIREZIONE

Carcere Giud. ^{DEL} Palermo

971506 *Tit.* 3. *Fasc.* 1. *Pett. R.*

Risposta alla lettera

del 26.8.1952
N. 697/50 R. ES.

*Mi prego di accusare
ricevuta di quanto è
indicato in margine.*

OGGETTO

assicurandone l'adempimento
per i soli detenuti presenti
in questo Istituto in oggett
segnati.

Ricevuta di della sentenza
emessa da codesto Ufficio il
4.6.5 1952 n. 697/50 contro:

Lombardo Giacomo,

Terranova Antonino

Pisciotta Francesco

Mannino Franck.

C. APPELLO PALERMO

8 SET. 1952

IL DIRETTORE Sup.

(Vincenzo Restivo)

Alla Sezione Istruttoria
presso C. Appello di

PALERMO

1.7.1952

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

SEZIONE ISTRUTTORIA

N. *695/52* Reg. Gen.

Avviso di deposito di ⁽¹⁾ *scusum* in Cancelleria

Il Cancelliere dell'Ufficio suddetto

AVVISA

Maddonia Vincenzo di Filippo e Neri
Atta Testa, 23. 8. 1952

CORTE

ILLO. PALERMO

13 SET. 1952

che a norma dell'art. 151 C. P. P. in data del *26. 8. 1952*
è stato depositato in Cancelleria l'originale della *scusum* emessa
il *11. 6. 1952* dalla Sezione Istruttoria nel procedimento
penale contro *Indirizzo, imputato di affare*
in corso di indagine e alla

la quale *scusum* dichiarò *non essere*
in ordine a tutti i capi della stessa accusa
per incompatibilità di norme.

su (2) *scusum* richiesta del Procuratore Generale della Repubblica
Palermo, li *1. 9. 1952*

IL CANCELLIERE

Scusum

(1) Sentenza o ordinanza.

(2) Conforme o difforme.

201
 apertura
 33
 30
 30
 33
 100 99.4 11
 100

201

201

Mauro 9 settembre 952

del

Madama Venerabile
 dal Carmine 1000
 Mediana 1000

1000

1000

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

SEZIONE ISTRUTTORIA

N. *627/50* Reg. Gen.Avviso di deposito di ⁽¹⁾ *sentenza* in Cancelleria

Il Cancelliere dell'Ufficio suddetto

AVVISA

- 1) Off. Procura Generale di Palermo - Det.
- 2) Tribunale di Palermo
- 3) Procura Generale di Palermo
- 4) Procura Generale di Palermo
- 5) Procura Generale di Palermo

che a norma dell'art. 151 C. P. P. in data del *24. 8. 1952*
 è stato depositato in Cancelleria l'originale della *sentenza* emessa
 il *10. 7. 1952* dalla Sezione Istruttoria nel procedimento

penale contro *i suoi figli inglobati di beneficenza*
in un'opera di carità, la quale sentenza
richiede per essere proceduta in ordine
di esec. di ordine di, rubato, ecc.
 la quale *è stata dichiarata abusiva di anni*
in ordine di, in ordine di, in ordine di

su ⁽²⁾ *sentenza* richiesta del Procuratore Generale della Repubblica
 Palermo, li *10. 8. 1952*

IL CANCELLIERE

Stefano

(1) Sentenza o ordinanza.

(2) Conforme o difforme.

Per Madama Castaldi allo stesso qui Settimato

- 3 SET. 1952

Per il Sig. Giuseppe allo stesso qui Settimato

- 3 SET. 1952

Per Vitale Vito allo stesso qui Settimato

- 3 SET. 1952

Per Baldassarre Nunzio allo stesso qui Settimato

- 3 SET. 1952

Per Fucini Gajone allo stesso qui Settimato

- 3 SET. 1952

AUT. UFF. CIST.
Princhi

N. 968 con:
diretti 343
Trasf. - 20

343
lung 39

212 H 12

1. 9. 90. 2

MODULARIO
G. G. - a. c. 337

Modello N. 14 (nuovo)

Carceri Giudiziarie di _____

Estratto del Registro

delle dichiarazioni fatte dai detenuti il 5/9/952
ai termini dell'art. 80 del Codice di procedura penale che si ritiene
Alla Cancelleria Corte Appello Sez. Istruttoria Paler.
N. d'ordine del registro 888

Generalità del detenuto: Vitale Vito Salvatore

Posizione giuridica: _____
sentenza 4/6/952 Sezione Ist. Palermo lo assolve
per insufficienza di prove per il reato di omicidio
ed altro.

Richieste o dichiarazioni fatte di carattere giuridico: _____
Propongo ricorso avverso la sopra indicata sentenza
per tutti i motivi che saranno presentati in tempo
utile dal mio difensore avv. Francesco Musotto
Di Chiara.

Richieste o dichiarazioni diverse: f/to Vitale Vito.

Attestazioni: _____

addi 5/9/952

Il Funzionario Delegato

Il Direttore

Il Cancelliere della Corte di Appello ²³²SEZIONE PENALE ^{Palermo}

CERTIFICA

Ghe. *Vitale Vito di Salvatore*
processo per insufficienza di prove di omicidio ed omicidio
non ha in termine utile presentato motivi ~~(avverso)~~ ~~oltre il motivo accennato in~~ ~~dichia-~~
~~razione non ne ha~~ presentati altri a sostegno del ricorso in cassazione avverso la sentenza
della Corte suddetta, Sezione ~~Penale~~ ^{Palermo} del di *4 giugno 1952*

Palermo, li *16 ottobre* 1952

Il Cancelliere

Ferraro

A termine della circolare 13 giugno 1931 di S. E. il Primo Presidente della Corte di Cassazione, si trasmettono gli atti all'On. Procura Generale per le richieste che reputerà fare per l'inoltro o meno del processo alla Corte di Cassazione.

Palermo, *16. 10. 1952*

Il Cancelliere

Ferraro

Visto. Si chiede dichiararsi

inattuiva la sentenza

del *18 Ottobre 1952*

Il Procuratore Generale

(Francesco Vitanza)

[Signature]



234

Ill.^{mo} G. Tassinari
della Commissione Istruttoria C. d'Appello
Falerone

Il sottoscritto on. Giuseppe Caputo, nella interesse di
Maddalena Vincenza & figli
in sede sottoposta a provvedimento di polizia, a
seguito della sentenza di assoluzione di questi
persone istruttoria

C. d'Appello

alla S. U. di Roma autorizzare la cancelleria
al rilascio di copie degli atti seguenti atti
del processo n. 695/50 a carico di Maddalena
e altri:

- 1) Copia foglio verbale di Comando P.P. del 22.7.50
folio 150/153 del processo.
 - 2) ~~Copia foglio 204 - Rapporto Carabinieri di Falerone.~~
 - 3) Copia verbale 19.XI-1950 folio 206 del processo.
 - 4) Copia Preghierini S.G. foli 215/216 del processo.
 - 5) Copia rapporto 22/11/50 - folio 203 del processo.
 - 6) Copia minuta cartina folio 160 del processo.
 - 7) ~~Copia minuta lettera folio 160 del processo.~~
- È in forma per il rilascio della copia per i fam. interessati di
Falerone & Falerone.
- Falerone 23.11.50

a
24.10.50
relazione copie

N.° 1 autorizza
il rilascio della
copie
24.10.50
P. d'Appello

Giuseppe Caputo Am. Caputo Giuseppe Caputo

ORDINANZA

(Art. 148 Cod. Proc. Pen.)

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Istruttoria

composta da i Sigg. Cassata Dr. Luigi - Presidente - ~~Dr.~~ Merenda

Dr. Roberto e Mauro Dr. Antonino - Consiglieri - - - - -

nel giorno 19-11-1952 adunatasi in Camera di Consiglio, ha pronunciato

la seguente

ORDINANZA

nel procedimento penale

CONTRO

VITALE VITO di Salvatore e di Cracchiolo Caterina nato Cinisi
26/4/1928 - detenutoI M P U T A T O

- a) - del delitto di cui all'art. 2 D.L.L. 10.5.1945 n° 234 per appartenenza a banda armata;
- b) - del delitto di cui agli art. 110, 112 n. 1, 575, 577 n. 3 e 4, 61 n° 2 C.P. per avere, in correità ~~con altri~~ con altri, con premeditazione e per motivi abietti, cagionato la morte dell'agente di P.S. Marinaro Michele, esplodendo contro lo stesso diversi colpi di arma da fuoco (moschetti e mitra) nonché bombe a mano;
- c) - dello stesso delitto di omicidio pluriaggravato in persona dell'agente di P.S. Reda Quinto;
- d) - dello stesso delitto di omicidio pluriaggravato in persona dell'agente di P.S. Lentini Carmelo;
- e) - dello stesso delitto di omicidio pluriaggravato in persona dell'agente di P.S. Almona Carmelo;
- f) - dello stesso delitto di omicidio pluriaggravato in persona dell'agente di P.S. Candiloro ~~28/11/52~~ Candiloro;
- g) - del delitto di cui agli art. 56, 112 n. 1, 110, 575, 577 n. 3 e 4, 61 n° 2 C.P. per avere, esplodendo diversi colpi di arma da fuoco da guerra contro il Comm/rio di P.S. Lando Mariano agendo con premeditazione e per abietti motivi compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte senza riuscire all'intento per circostanze indipendenti dalla sua volontà;
- h) - dello stesso delitto di tentato omicidio in persona dello agente di P.S. Blundo Giovanni cui cagionò lesioni personali guarite in gg. 40;

- i) - dello stesso delitto di tentato omicidio pluriaggravato in offesa dell'agente di P.S. Gucciardo Carmelo, cui cagionò ~~varie~~ lesioni personali guarite in gg.40, residuando però l'indebolimento permanente della mano sinistra;
- l) - di porto abusivo di armi militari (mitra, moschetti e bombe a mano);
- m) - di detenzione abusiva delle armi suddette; (punibili i detti reati relativi alle armi a norma del T.U.18/8/1948 n.1864).-

In contrada Frisella di Portella della Paglia, territorio di S.Giuseppe Jato, la sera del 2 Luglio 1949.-

Letta la sentenza di questa Sezione Istruttoria del 4/6/1952 con la quale Vitale Vito venne prosciolto dai reati di omicidio, tentato omicidio porto e detenzione abusiva di armi militari, di cui alle lettere b)c)d)e)f)g)h)i)l)m) per insufficienza di prove, ordinando la separazione degli atti riflettenti l'imputazione di appartenenza a banda; ammata.-

Letta la dichiarazione del ricorso per Cassazione proposta il 5/9/1952 dal Vitale il quale si riservava di far presentare a tempo utile i motivi a sostegno dal suo difensore Avv. Francesco Musotto Di Chiara.-

Letto il certificato del Cancelliere di questa Sezione Istruttoria dal quale risulta che il difensore dell'imputato non ha in termine utile presentato motivi a sostegno del ricorso per Cassazione proposto dal Vitale avverso la cennata sentenza.-

Letta la richiesta del Procuratore Generale tendente ad ottenere la esecutorietà della sentenza impugnata

P. Q. M.

La Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Palermo, sulla conforme richiesta del Procuratore Generale,
Visti gli art.201,207, C.P.P. dichiara inammissibile il ricorso ed ordina la esecutorietà della sentenza emessa da questa Sezione Istruttoria il 4/6/1952 nel procedimento penale N°695/50 contro Vitale Vito.-

Palermo, 19 Novembre 1952

Carrozza

Arreola

Depositata in Cancelleria oggi

Palermo 19.11.1952

IL CANCELLIERE

[Firma]

ORDINANZA

(Art. 148 Cod. Proc. Pen.)

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Istruttoria

composta da i Sigg. Cassata Dr. Luigi - Presidente - ~~ca.~~ Merenda
Dr. Roberto e Mauro Dr. Antonino - Consiglieri - - - - -
nel giorno 19. 11. 1954 adunatasi in Camera di Consiglio, ha pronunziato
la seguente

ORDINANZA

nel procedimento penale

CONTRO

VITALE VITO di Salvatore e di Cracchiolo Caterina nato Cinisi
26/4/1928 - detenuto

I M P U T A T O

- a) - del delitto di cui all'art. 2 D.L.L. 10.5.1945 n°234 per appartenenza a banda armata;
- b) - del delitto di cui agli art. II0, II2 n. I, 575, 577 n. 3 e 4, 61 n°2 C.P. per avere, in correità ~~con altri~~ con altri, con premeditazione e per motivi abietti, cagionato la morte dell'agente di P.S. Marinaro Michele, esplodendo contro lo stesso diversi colpi di arma da fuoco (moschetti e mitra) nonché bombe a mano;
- ~~del delitto di cui agli art. II0, II2 n. I, 575, 577 n. 3 e 4, 61 n°2 C.P. per avere, in correità con altri, con premeditazione e per motivi abietti, cagionato la morte dell'agente di P.S. Marinaro Michele, esplodendo contro lo stesso diversi colpi di arma da fuoco (moschetti e mitra) nonché bombe a mano;~~
- c) - dello stesso delitto di omicidio pluriaggravato in persona dell'agente di P.S. Reda Quinto;
- d) - dello stesso delitto di omicidio pluriaggravato in persona dell'agente di P.S. Lentini Carmelo;
- e) - dello stesso delitto di omicidio pluriaggravato in persona dell'agente di P.S. Ajmone Carmelo;
- f) - dello stesso delitto di omicidio pluriaggravato in persona dell'agente di P.S. Candiloro ~~Candiloro~~ Candiloro;
- g) - del delitto di cui agli art. 56, II2 n. I, II0, 575, 577 n. 3 e 4, 61 n°2 C.P., per avere, esplodendo diversi colpi di arma da fuoco da guerra contro il Comm/rio di P.S. Lando Mariano agendo con premeditazione e per abietti motivi compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte senza riuscire all'intento per circostanze indipendenti dalla sua volontà;
- h) - dello stesso delitto di tentato omicidio in persona dell'agente di P.S. Blundo Giovanni cui cagionò lesioni personali guarite in gg. 40;

././.....